

Adabella Gratani

**LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA
NELLA COMUNITÀ EUROPEA:
RASSEGNA NORMATIVA
E GIURISPRUDENZIALE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

Rassegna di giurisprudenza

La tutela della fauna selvatica nella Comunità europea: rassegna normativa e giurisprudenziale.

ADABELLA GRATANI

1. Le Convenzioni internazionali sulla tutela delle specie di uccelli selvatici in cui è parte la Comunità europea. — 2. Normativa comunitaria sulla conservazione delle specie di uccelli selvatici. — 3. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla corretta applicazione del diritto comunitario in materia di specie cacciabili.

1. *Le Convenzioni internazionali sulla tutela delle specie di uccelli selvatici in cui è parte la Comunità europea*

Convenzione di Bonn. — La fauna selvatica è oggetto di un'attenzione particolare in considerazione della sua importanza ambientale, ecologica, genetica, scientifica, culturale, educativa, sociale ed economica. Tale attenzione si riverbera nel dettame normativo a livello internazionale, comunitario e nazionale.

Avendo ravvisato che la fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di notevole interesse da preservare e trasmettere alle generazioni future (1), la Comunità europea ha avvertito la necessità di intraprendere un'azione su scala mondiale affinché la tutela delle specie migratrici venga effettivamente garantita.

Coll'intento di sviluppare una cooperazione internazionale per la conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, la Co-

(1) In argomento vedi anche le Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 per la protezione degli uccelli e di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di faune selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate in estinzione. S. ANNIBALE, *La tutela ambientale in campo ambientale*, Padova, Cedam 1996, in part. pp. 110 ss. e 122 ss.

munità europea ha emanato la decisione del Consiglio, n. 82/461/CEE (2), del 24 giugno 1982, per aderire alla Convenzione adottata a Bonn il 23 giugno 1979 (c.d. Convenzione di Bonn), sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (entrata in vigore il 1° novembre 1983).

La Convenzione definisce preliminarmente taluni termini chiave del settore. Così si apprende che le « specie migratrici » afferiscono a quelle popolazioni di esemplari di animali selvatici che attraversano, ciclicamente e in modo prevedibile, uno o più confini nazionali; che lo « stato di conservazione » di una specie migratrice è costituito dall'insieme degli influssi che agendo sulla specie migratrice possono ripercuotersi a lungo termine sulla distribuzione e sulla consistenza numerica della stessa; che una particolare specie migratrice si considera « minacciata » quando sussiste il pericolo di estinzione in tutto il territorio di uno Stato o in una parte dello stesso.

Riconoscendo l'importanza della salvaguardia delle specie migratrici, le Parti che hanno aderito alla Convenzione si sono impegnate a intraprendere una serie di azioni che possono distinguersi in azioni di recupero della specie già minacciata e in azioni preventive delle specie che vivono in ambienti sfavorevoli.

Con riguardo al primo tipo, le azioni concernono la conservazione o il ripristino dell'*habitat*, l'eliminazione o la riduzione al minimo degli effetti negativi di attività che ostacolano la migrazione della specie, nonché il controllo, per quanto possibile ed opportuno, dei fattori che minacciano o potrebbero minacciare ulteriormente la specie.

Con riferimento al secondo tipo, le azioni perseguite in via preventiva consistono nel promuovere e nel sostenere le ricerche sulle specie migratrici, nell'assicurare un'immediata protezione, in particolare, alle specie migratrici ricomprese nell'allegato I e nel concludere accordi ai fini della conservazione e della gestione delle specie migratrici di cui all'allegato II della Convenzione.

A fronte di tali impegni, gli Stati che fanno parte dell'area di distribuzione (superfici terrestri o acquatiche in cui una specie migratrice vive o che attraversa o sorvola in un momento qualunque della sua migrazione) si sono obbligati a vietare il prelievo di animali appartenenti a specie comprese nell'allegato I. Tale divieto subisce alcune deroghe qualora si intraprenda il prelievo venatorio per scopi scientifici, ad esempio per elaborare un progetto al fine di aumentare il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie. Tali deroghe, assumendo carattere eccezionale, devono rive-

(2) G.U.C.E. L 210, del 19 luglio 1982, p. 10.

stire caratteri precisi per quanto riguarda il contenuto, devono essere limitate nello spazio e nel tempo e, inoltre, non devono avere ripercussioni negativi per la specie.

Nel sistema delineato dalla Convenzione, la Conferenza delle Parti rappresenta l'organo deliberante e ad essa è rimesso, altresì, il controllo e l'attuazione delle misure e delle deroghe consentite. In questo ambito, tale organo può formulare le raccomandazioni ritenute opportune (3). Viene previsto nella Convenzione, inoltre, che la conservazione e la gestione delle specie comprese nell'allegato II possano essere oggetto di ulteriori accordi internazionali (4) e che il testo della Convenzione, ivi compreso gli allegati I e II, possano essere oggetto di modifiche. Così, il 12 febbraio 1998, il Consiglio ha adottato la decisione 98/145/CE (5) concernente l'approvazione in nome della Comunità europea delle modifiche delle appendici I e II della Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, modifiche decise nella quinta riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione. La decisione del Consiglio contiene l'elenco delle specie da inserire negli allegati I e II della Convenzione.

Convenzione di Berna. — Volendo perseguire un'azione di stretta collaborazione anche in un contesto più ristretto quale è quello del continente europeo — diversamente dalla Convenzione di Bonn che intraprende un'azione su scala mondiale —, la Comunità e i suoi membri con la decisione del Consiglio n. 82/72/CEE, del 3 dicembre 1981 (6), hanno aderito alla Convenzione di Berna, adottata il 19 settembre 1979.

(3) La composizione delle controversie tra le parti contraenti della Convenzione dev'essere risolta mediante negoziati tra le parti in causa. Qualora non possa essere raggiunto un accordo, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente dell'Aia, la cui decisione è vincolante per le parti in causa.

(4) Tali accordi devono comunque assicurare il rispetto di principi quali: riportare la specie migratrice protetta ad uno stato di conservazione favorevole o mantenerla in tale stato; salvaguardare l'intera area di distribuzione della specie migratrice; consentire l'adesione di tutti gli Stati dell'area di distribuzione; prendere in considerazione, per quanto possibile, più di una specie migratrice.

Qualsiasi accordo diretto a tutelare una determinata specie di fauna selvatica deve contenere: il nome della specie; l'area di distribuzione e la rotta di migrazione; i provvedimenti per l'attuazione dell'accordo; le procedure per la composizione delle controversie.

L'accordo deve anche prevedere: lo scambio di informazioni sulla specie migratrice; il ripristino o la conservazione di una rete di *habitat* che permettano la conservazione della specie, ecc.

(5) G.U.CE. L 46, del 17 febbraio 1998.

(6) G.U.CE. L 38, del 10 febbraio 1982, p. 1.

La Convenzione di Berna, entrata in vigore il 1° settembre 1982, è diretta ad assicurare la salvaguardia della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli Stati firmatari sempre con lo scopo di garantire la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro *habitat* naturali e di proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione.

In questo contesto gli obblighi assunti dalle Parti contraenti comportano: l'attuazione delle politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli *habitat* naturali; l'integrazione della conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente; la promozione dell'educazione e la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro *habitat*.

Particolare attenzione viene posta alle specie di flora selvatica enumerate all'allegato I; la Convenzione, infatti, vieta di cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente le piante ivi ricomprese. Anche le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II della Convenzione sono oggetto di disposizioni legislative o regolamentari specifiche per assicurare la loro conservazione. Per queste specie vengono vietate: qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali; il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo; il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione; la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione; la detenzione e il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale.

Altresì le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III sono oggetto di regolamentazione particolare al fine di non compromettere la loro sopravvivenza (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita). In questo contesto è fatto divieto di ricorrere a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.

La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate: nell'interesse della protezione della flora e della fauna qualora si tratti di prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà; o si ravvisi l'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari; ovvero si intraprendano ricerche per fini educativi o per il ripopolamento, la reintroduzione e per il necessario allevamento; per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.

Le Parti contraenti si sono impegnate a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate, in particolare, negli allegati II e III, e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori. Ad un comitato permanente istituito appositamente viene affidato il compito di seguire l'applicazione delle misure previste nella Convenzione.

Anche la Convenzione di Berna ha subito alcune modifiche nel corso degli anni. Il 21 dicembre 1998, il Consiglio ha adottato una decisione relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della modifica agli allegati II e III della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata in occasione della XVII riunione del comitato permanente della Convenzione (7).

La Convenzione di Berna è stata ratificata nel nostro ordinamento con legge 5 agosto 1981, n. 502 (8). Di recente si segnala l'entrata in vigore anche degli emendamenti all'annesso II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (9), che dopo essere stati approvati dal Comitato permanente in data 4 dicembre 1998, — con il relativo testo in francese ed in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana —, sono entrati in vigore per l'Italia dal 4 marzo 1999.

2. *Normativa comunitaria sulla conservazione delle specie di uccelli selvatici.*

Direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE. — Negli anni '70, anche la Comunità europea predispone al proprio interno una tutela della specie migratrice selvatica. Il quadro normativo su cui si basa la conservazione degli uccelli selvatici a livello comunitario è caratterizzato, in particolare, dalla direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (10), e dalla direttiva del Consiglio n. 92/43/CE, del 21 maggio

(7) G.U.C.E. L 358, del 31 dicembre 1998.

(8) G.U.R.I. n. 250 dell'11 settembre 1981.

(9) Comunicato del Ministero degli affari esteri in G.U.R.I. n. 148 del 26 giugno 1999.

(10) Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, in G.U.C.E. L 103 del 25 aprile 1979, p. 1, con termine ultimo per l'attuazione il 6 aprile 1981. L'allegato II della direttiva è stato modificato dalla direttiva del Consiglio n. 94/24/CE in G.U.C.E. L 164 del 30 giugno 1994.

Vedi in argomento anche Risoluzione del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in G.U.C.E. C 103, del 25 aprile 1979, p. 6; decisione del Consiglio dell'Unione europea,

1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (11).

La direttiva n. 79/409/CEE, successivamente modificata (12), persegue la finalità di proteggere e conservare a lungo termine tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi e i loro *habitat*, nonché di regolare lo sfruttamento di tali specie.

A fronte della diminuzione, anche repentina, della popolazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, fattore quest'ultimo che pone in serio pericolo la conservazione dell'ambiente naturale di tali specie e degli equilibri biologici, la direttiva intende tutelare e garantire la salvaguardia di tutte le specie selvatiche e anche delle sottospecie qualora vivano naturalmente allo stato selvatico all'interno del territorio comunitario. A tale conclusione è pervenuta la Corte di giustizia (13) con la sentenza *Feesten* dell'8 febbraio 1996. Pronuncia che intende privilegiare lo scopo della direttiva piuttosto che ossequiare scrupolosamente il dettame scientifico che imporrebbe una diversa soluzione. Infatti, un approccio specificatamente scientifico richiederebbe di distinguere le specie dalle sottospecie, in quanto queste ultime sono determinate da accoppiamenti tra individui di diverse specie e constano di più patrimoni genetici differenti, comportando il venir meno dei dati caratteriali, morfologici e comportamentali, tipici della specie presa a riferimento.

del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia) in *G.U.CE*. L 1, dell'1 gennaio 1995, 98/145/CE.

(11) *G.U.CE* L 206, del 22. luglio 1992, p. 7, successivamente modificata dalla decisione della Commissione n. 97/266/CE del 18 dicembre 1996 (in *G.U.CE* L 107 del 24 aprile 1997, p. 1) e dalla direttiva del Consiglio n. 97/62/CE del 18 dicembre 1996 (in *G.U.CE* L 305 dell'8 novembre 1997, p. 42). V. in argomento N. DE SADELER, *La directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages: vers la reconnaissance d'un patrimoine naturel de la Communauté européenne*, in *Rev. Marché Commun*, 1993, pp. 24-32.

Vedi in argomento anche il Parere della Commissione, del 18 dicembre 1995, riguardante l'attraversamento della valle del Peene (Peenetal) in Germania della prevista autostrada A20, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in *G.U.CE*. L 6, del 9 gennaio 1996, p. 14).

(12) Direttiva modificata dalle direttive del Consiglio n. 81/854/CEE (in *G.U.CE*. L 319 del 7 novembre 1981, p. 3), n. 91/244/CEE (in *G.U.CE*. L 115 dell'8 maggio 1991, p.41), n. 94/24/CE (in *G.U.CE*. L 164 del 30 giugno 1994, p. 9) e della Commissione n. 97/49/CE del 29 luglio 1997 (in *G.U.CE*. L 223 del 13 agosto 1997, p. 9).

(13) Sentenza della Corte dell'8 febbraio 1996, in causa n. 202/94, *Godefridus van der Feesten*, in *Raccolta* 1996 e annotata in questa *Rivista* 1997, p. 53.

Gli Stati membri, adottando la direttiva n. 79/409/CEE, si sono impegnati quindi a preservare, mantenere e, qualora occorresse, a ripristinare e creare altri biotopi, a salvaguardare gli *habitat* di tutte le specie aviarie selvatiche ivi compreso le specie di uccelli nati e allevati in stato di cattività (14) istituendo zone di protezione speciali. Orbene, a fronte di tali obblighi, nel silenzio della direttiva, la Corte di giustizia ha precisato (15) che gli Stati membri non hanno la facoltà di ridurre a proprio piacimento le superficie delle aree protette create ma possono procedere in tal senso solo qualora ricorrano motivi eccezionali che rispondano ad un interesse generale superiore allo scopo ecologico contemplato dalla direttiva n. 79/409/CEE, quali, ad esempio, pericoli di inondazioni, catastrofi, protezione delle coste, etc.

La normativa comunitaria stabilisce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli, comprendente, in particolare, il divieto di uccidere o catturare deliberatamente le specie di uccelli contemplate dalle direttive (16). Tuttavia, per talune specie di uccelli identificate dalla direttiva n. 79/409/CEE (allegato I) (17) e per le specie migratrici sono previste ulteriori misure di protezione degli *habitat*. *In primis*, quando uno Stato membro ospita sul proprio territorio le specie contenute nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE, lo stesso Stato è tenuto a fissare per esse le zone di protezione speciale (18). Nella scelta dell'area protetta, gli Stati membri godono di un margine discrezionale sempre nel rispetto dei criteri determinati dalla stessa direttiva (19).

La caccia è autorizzata solo con riferimento a talune specie e solo a condizione che i metodi utilizzati rispettino determinati principi, quali la saggia ed equa utilizzazione, il divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione, il divieto di

(14) Sentenza della Corte dell' 8 febbraio 1996 in causa n. 149/94, *Didier Vergy*, in *Raccolta* 1996.

(15) Sentenza della Corte del 28 febbraio 1991, in causa n. 57/89, *Commissione c. Repubblica federale di Germania*, in questa *Rivista* n. 3/4, 1993, pp. 435-436.

(16) Vedi in argomento P. BIANCHI-G. CORDINI, *Comunità europea e protezione dell'ambiente*, Padova, 1983.

(17) Vedi in argomento l'interrogazione parlamentare scritta E-3084/97, del 2 ottobre 1997, in *G.U.C.E.* C 134, del 30 aprile 1998, pp. 75-76 laddove, ravvisato l'aumento delle condizioni (di entità e di aree di distribuzione) favorevoli per il cormorano *Phalacrocorax carbo* sulla base di informazioni scientifiche, la Commissione ha deciso di escludere tale specie dall'allegato I della direttiva n. 79/409/CEE. Ciò non ha comportato il venir meno della salvaguardia di tale specie a carico degli Stati membri.

(18) Sentenza della Corte del 17 gennaio 1991, causa C-334/89, *Commissione - Italia*, *Raccolta* 1991, pp. I-93, punto 10.

(19) Sentenza della Corte del 2 agosto 1993, causa C-355/90, *Commissione c. Spagna*, in *Raccolta* 1993, pp. I-4221, punto 26.

metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva sempre che siano impediti le distruzioni, il danneggiamento o l'asportazione dei loro nidi e delle loro uova.

Salvo eccezioni, in particolare per quanto concerne le specie che possono essere cacciate, non sono autorizzate la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dalla specie protetta.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di protezione previste dalle direttive solo a certe condizioni. Essi devono incoraggiare le ricerche e i lavori a favore della protezione, della gestione e dell'utilizzazione delle specie contemplate dalle direttive. Incombe sulla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione corretta delle disposizioni delle direttive.

Direttiva del Consiglio n. 92/43/CE. — Diversamente dalla direttiva n. 79/409/CEE, successivamente modificata, che disciplina la tutela delle specie di uccelli selvatici, la direttiva n. 92/43/CE mira ad assicurare la biodiversità mediante la conservazione degli *habitat* naturali e della fauna e della flora selvatiche sul territorio comunitario.

La direttiva n. 92/43/CE stabilisce una rete ecologica europea denominata « Natura 2000 ». Tale rete è costituita da « zone speciali di conservazione » designate dagli Stati membri in conformità alle disposizioni della stessa direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE.

Gli allegati I (tipi di *habitat* naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di *habitat* e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di *habitat* o delle specie « prioritari » (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe.

Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano *habitat* naturali e specie animali e vegetali selvatiche. Sulla base delle zone individuate, la Commissione adotta un elenco di siti d'importanza comunitaria. Successivamente, entro un termine (massimo) di sei anni gli Stati membri interessati procedono a qualificare i propri territori, ritenuti di importanza comunitaria, come zone speciali di conservazione.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di *habitat* naturale o una specie prioritaria non sia stato in-

serito in un elenco nazionale, la direttiva prevede l'avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti ad un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria.

Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli *habitat* e per evitarne il degrado. La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione.

Spetta inoltre agli Stati membri: favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche; applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori; proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).

Regolamento del Consiglio n. 338/97/CE. — La tutela delle specie di uccelli selvatici trova compiuta disciplina a livello comunitario anche nel regolamento del Consiglio n. 338/97/CE, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (20). Il regolamento contiene, in quattro allegati (21), l'elenco delle specie tutelate e stabilisce condizioni comuni per: a) la vendita nella Comunità o qualsiasi altra transazione commerciale aventi ad oggetto gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A; b) l'importazione nella Comunità e l'esportazione o la riesportazione dalla stessa delle specie contemplate dal regolamento stesso attraverso il rilascio, l'utilizzazione e la presentazione di apposita documentazione.

(20) Il regolamento (pubblicato nella *G.U.CE.* L 61, del 3 marzo 1997, p. 1) è entrato in vigore il 1° gennaio 1997 (rettifica in *G.U.CE.* L 298, dell'1 novembre 1997) si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Esso è stato successivamente modificato più volte (vedi *infra* nota 21).

Vedi in argomento anche regolamento della Commissione, n. 2473/98/CE, del 15 ottobre 1998, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie della flora e della fauna selvatiche (*G.U.CE.* L 308, del 18 novembre 1998).

(21) Cfr. Regolamento della Commissione, n. 938/97/CE del 26 maggio 1997 (*G.U.CE.* L 140, del 30 maggio 1997), che completa l'allegato D del regolamento n. 338/97/CE; regolamento della Commissione, n. 2307/97/CE, del 18 novembre 1997, che sostituisce gli allegati A, B, C, e D del regolamento n. 338/97 (in *G.U.CE.* L 325, del 27 novembre 1997); regolamento della Commissione, n. 2214/98/CE, del 15 ottobre 1998, che modifica le « Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D » del regolamento n. 338/97 (*G.U.CE.* L 279, del 16 ottobre 1998).

Il regolamento stabilisce, in particolare, talune deroghe per gli esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, per gli esemplari in transito e per gli esemplari destinati alle istituzioni scientifiche per scopi di ricerca.

Vengono tuttavia vietati l'acquisizione in qualunque forma per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione di esemplari di specie (di cui all'allegato A). La Commissione può imporre in qualsiasi momento particolari misure di restrizione per la detenzione o lo spostamento sul territorio comunitario degli esemplari delle specie protette.

Gli Stati membri devono: *a)* designare gli uffici doganali competenti a espletare le verifiche e le formalità per le specie previste dal regolamento — l'elenco di tali uffici viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — *b)* designare le autorità incaricate di dare applicazione al regolamento — anche l'elenco di questi organismi viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — *c)* controllare l'osservanza delle disposizioni del regolamento e provvedere che siano irrogate sanzioni in caso di frode.

Il regolamento lascia salva la competenza degli Stati membri di adottare misure più rigorose, in particolare per quanto concerne la detenzione di esemplari delle specie elencate nell'allegato A. La Commissione e gli Stati membri redigono relazioni annuali specificando il volume degli scambi degli esemplari contemplati dal regolamento, nonché relazioni più dettagliate con cadenza biennale sull'applicazione del regolamento (22).

3. *La Corte di Giustizia si pronuncia sulla corretta applicazione del diritto comunitario in materia di specie cacciabili.*

Numerose sono state le questioni sollevate innanzi alla Corte di giustizia, da un lato, riguardanti la cattiva o l'inesistente trasposizione della normativa comunitaria sulla conservazione delle specie di uccelli selvatiche e sulla salvaguardia dei loro *habitat* naturali all'interno dei singoli ordinamenti nazionali e, dall'altro lato, concernenti talune questioni di carattere interpretativo.

Con riferimento agli inadempimenti degli obblighi derivanti dalla normativa europea si ricordano, in particolare, le infrazioni accertate nei confronti della Francia (23) e dell'Italia (24), nonché

(22) Il regolamento instaura uno scambio di informazioni tra i diversi organi incaricati dell'applicazione del regolamento: gli Stati membri, la Commissione, il segretario della CITES, ecc.

(23) Sentenza della Corte del 18 marzo 1999, in causa n. 166/97, *Commissione v.*

la duplice condanna subita dalla Germania (25) e dall'Olanda (26), per violazione della direttiva 79/409/CEE, non trasposta correttamente entro il termine richiesto del 6 aprile 1981, e nei confronti (nuovamente) della Germania (27) e della Grecia (28), della Spagna (29) per violazione della direttiva n. 92/43/CE.

Repubblica francese, in *Raccolta* 1999. La Francia ha « omesso di classificare come zona di protezione speciale una superficie sufficiente nell'estuario della Senna e di adottare talune misure dirette a conferire alla zona di protezione speciale classificata uno status giuridico sufficiente ».

(24) La Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto, 6 aprile 1981, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CE. Sentenza della Corte dell'8 luglio 1987, n. 262/85, *Commissione c. Repubblica italiana*, in *Raccolta* 1981, e in *Foro it.*, 1987, IV, p. 390. V. anche Sentenza della Corte del 17 gennaio 1991, in causa n. 334/89, *Commissione v. Repubblica italiana*, in *Raccolta*, 1991, pp. I-93. In particolare al punto 10 della motivazione la Corte precisa che quando uno Stato ospita specie contenute nell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE, detto Stato è tenuto a fissare per esse delle zone di protezione speciale. Nella fattispecie l'Italia non aveva adempiuto nel termine prescritto alla trasposizione della direttiva n. 85/411/CEE che modifica la direttiva n. 79/409/CEE. Nello stesso giorno (17 gennaio 1991, in causa n. 157/89, *Commissione v. Repubblica italiana*, in *Raccolta* 1991) la Corte si pronuncia, sempre nei confronti dell'Italia, ravvisando l'inadempimento alla direttiva n. 79/409/CEE per aver autorizzato la caccia a diverse specie di uccelli selvatici durante il periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione nonché di specie migratorie durante il loro ritorno al luogo di nidificazione.

(25) Vedi sentenza della Corte del 28 febbraio 1991, in causa n. 57/89, *Commissione c. Repubblica Federale di Germania*, in *Raccolta* 1991, cit. in cui la Germania è risultata inadempiente per aver arbitrariamente ridotto le superficie delle zone di protezione speciale. Vedi sentenza della Corte del 23 marzo 1993, in causa n. 345/92, *Commissione v. Repubblica di Germania*, in *Raccolta* 1993. La Corte riscontra che lo Stato membro non si è conformato alla precedente sentenza della Corte del 17 settembre 1987 in causa n. 412/85. Vedi anche sentenza della Corte del 17 settembre 1987, in causa n. 412/85, *Commissione v. Repubblica Federale di Germania*, in *Raccolta* 1987; e sentenza della Corte del 23 marzo 1993, in causa n. 345/92, *Commissione v. Repubblica Federale di Germania*, in *Raccolta* 1993.

(26) Sentenza della Corte del 6 febbraio 1992, in causa n. 75/91, *Commissione v. Paesi Bassi*, in *Raccolta* 1992, in cui la Corte si pronuncia ai sensi dell'art. 228 (ex art. 171) del Trattato CE ravvisato l'inadempimento dello Stato membro all'esecuzione di una precedente sentenza della Corte (del 13 ottobre 1987); vedi anche sentenza della Corte del 19 maggio 1998, causa C-3/96, *Commissione v. Paesi Bassi*, in *Raccolta* 1998. Il Regno dei Paesi Bassi è contravvenuto alla direttiva n. 79/409/CEE in quanto ha classificato come zone di protezione speciale territori il cui numero e superficie totale sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie totale dei territori classificabili come zone di protezione speciale ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva citata.

(27) Sentenza della Corte dell'11 dicembre 1997, in causa n. 83/97, *Commissione v. Repubblica Federale di Germania*, in *Raccolta* 1997. La Germania non ha adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio n. 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora, e della fauna selvatiche ex art. 23 della direttiva.

Per quanto esista in tutti gli ordinamenti degli Stati membri una cornice legislativa in materia di protezione degli uccelli selvatici, la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE suscita rilevanti problemi di applicazione soprattutto con riguardo all'individuazione delle aree di protezione speciale e alla determinazione dei calendari venatori.

La Corte di giustizia riconosce (30) che gli *habitat* devono essere tutelati prima che venga accertata la diminuzione del numero degli uccelli appartenenti ad una specie protetta o che sia posta in pericolo la sua estinzione.

Pertanto, ogni Stato membro deve garantire la protezione delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico su tutto il territorio comunitario anche se il loro «*habitat*» naturale non si trova all'interno del medesimo Stato (31).

Tra le azioni di natura preventiva a tutela delle specie selvatiche e dei loro *habitat* rientrano anche quelle concernenti la disciplina nazionale dei calendari venatori. Con la sentenza *Associazione per la protezione degli animali selvatici* (32), la Corte comunitaria ha chiarito che il diritto comunitario non consente ad uno Stato mem-

(28) Sentenza della Corte del 26 giugno 1997, in causa n. C-329/96, *Commissione v. Repubblica ellenica*, in *Raccolta* 1997. La Grecia ha omesso di emanare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio n. 92/43/CE.

(29) Sentenza della Corte del 2 agosto 1993.

(30) Vedi *supra* nota precedente. Nel caso di specie la Spagna aveva omesso di classificare le Maremme di Santona come zona di protezione speciale e di adottare le misure idonee per evitare l'inquinamento e il deterioramento degli *habitat* di questa zona. Pertanto le autorità spagnole avevano proceduto alla chiusura delle dighe all'interno delle aree industriali nei territori limitrofi (Laredo e Colindra), alla costruzione di una nuova autostrada, ecc.

(31) Sentenza della Corte dell'8 febbraio 1996, n. 149, *Commissione c. Didier Vergy*, cit. e annotata in questa *Rivista* 1997, p. 53.

(32) Sentenza della Corte del 19 gennaio 1994, in causa n. 435/92, *Associazione per la protezione degli animali selvatici e altri c. Prefet de Maine et Loire e Prefet de la Loire Atlantique*, in *Raccolta* 1992 e in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 1994, p. 1312. La direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici prende in considerazione, da un lato, la necessità di una protezione efficace degli uccelli e, dall'altro, le esigenze della salute e della sicurezza pubblica, dell'economia, dell'ecologia, della scienza, della cultura e della ricreazione. Tale è il caso dell'art. 7 n. 4 comma 3, che, pur consentendo che il singolo Stato membro detti disposizioni in merito alle date di chiusura della caccia di determinate specie, contiene un obbligo concreto e specifico (con compromissione degli sforzi volti alla conservazione di tali specie nel loro «*habitat*») indipendente dall'obbligo generale enunciato nell'art. 2 (conservazione degli uccelli selvatici). Pertanto le autorità nazionali non possono fissare, per gli uccelli migratori di cui all'allegato II della direttiva, differenti date di chiusura della caccia per le diverse specie, in quanto ciò risulta potenzialmente lesivo per tali specie, indipendentemente dal numero di individui cacciati, a meno che lo Stato membro non possa fornire la prova, fondata su dati scientifici e tecnici per ciascun caso particolare, che la diversificazione delle date di chiusura della

bro di regolare diversamente all'interno del proprio territorio, ovvero differentemente dagli altri Stati membri, i periodi di caccia in funzione delle specie di uccelli cacciabili. Una tale misura, precisano i giudici, può essere consentita solo se adottata prendendo in considerazione le caratteristiche precipue delle specie (ad esempio i differenti periodi di migrazione) e sia comprovato, attraverso i dati tecno-scientifici, che tale misura è diretta ad attuare una più completa protezione per la singola specie aviaria.

La direttiva n. 79/409/CEE disciplina i periodi di caccia per le specie espressamente contemplate nei suoi allegati. Problematica si è posta con riferimento a quelle specie aviarie che non sono contemplate nell'allegato II. La Corte di giustizia (33), ravvisato che l'unica ipotesi di deroga al divieto di caccia (ed ai limiti ed ai divieti di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva) è prevista all'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE e che trattasi di deroghe che concernono solo le specie ricomprese nell'allegato II della direttiva è giunta ad estendere l'ambito di applicazione della suddetta norma anche con riferimento alle specie di uccelli ivi non espressamente menzionate. Così facendo la Corte di giustizia ha riconosciuto che gli Stati membri possono disciplinare i regimi di caccia con riferimento a qualsiasi specie di uccelli purché vivente allo stato selvatico e purché siano rispettate le condizioni stabilite all'art. 9.

Ne consegue che i paesi comunitari sono chiamati a predisporre misure di salvaguardia ed a vietare il commercio delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico anche con riferimento alle specie che non vengono espressamente richiamate negli allegati della direttiva, salva la deroga stabilita dall'art. 9 citato; deroga che invece non trova applicazione con riferimento agli esemplari di uccelli nati e allevati in stato di cattività (34).

Nella causa n. 67/97, del 3 dicembre 1998 (35), la Corte di giustizia ribadisce i presupposti di diritto che consentono di configurare — anche in materia di uccelli selvatici — una normativa nazionale come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa idonea a provocare (36) direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, ostacoli agli scambi intracomunitari e

caccia non impedisca la protezione completa delle specie interessate da tale diversificazione.

(33) Sentenza della Corte dell'8 febbraio 1996, in causa n. 149/94, *Commissione c. Didier Vergy*, cit.

(34) *Idem*.

(35) Sentenza della Corte del 3 dicembre 1998, in causa n. 66/97, *B.*, in *Raccolta* 1998, in questa *Rivista*, 1999, p. 642.

(36) Secondo la giurisprudenza costante, ogni normativa che possa ostacolare direttamente o indirettamente gli scambi intracomunitari deve essere considerata restri-

tale da porsi in contrasto con il disposto dell'art. 28 (*ex art.* 30 Trattato CE).

Così la normativa danese che poneva un ostacolo alla libera circolazione delle merci (37), in quanto vietava l'importazione delle api all'interno del proprio territorio, è stata dichiarata legittima e conforme al diritto comunitario perché l'interesse prioritario protetto era quello di salvaguardare l'ambiente ed in particolare le esigenze ecologiche poste dalla direttiva n. 79/409/CEE rispetto agli interessi di ordine sociale ed economico dei singoli Stati membri (38).

La Corte ha infatti ritenuto che le misure danesi poste a salvaguardia della specie indigena minacciata di estinzione fossero proporzionate, applicate indistintamente alle api di qualsiasi provenienza e contribuissero sia a mantenere la diversità biologica garantendo la conservazione della specie, sia a perseguire l'obiettivo della direttiva del Consiglio n. 92/43/CE e dell'art. 28 (*ex art.* 36) del Trattato CE.

La salvaguardia delle specie di uccelli selvatici nonché la tutela dei loro *habitat* prevista a livello comunitario non trova ad oggi ancora una completa e sicura attuazione all'interno degli ordinamenti degli Stati membri. Ciò anche in considerazione della difficile applicazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, oggetto spesso di controversie e di numerose interpretazioni sia in sede comunitaria, sia in sede nazionale.

L'art. 9 citato regolamenta (39) i casi e le modalità in presenza delle quali gli Stati membri possono esercitare il potere di deroga al

zione quantitativa (sentenza della Corte dell'11 luglio 1974, causa 8/74, *Dassonville*, in *Raccolta* 1974, pp. 837 ss.).

(37) La controversia è sorta a seguito del procedimento penale instauratosi nei confronti del signor *B.* dinanzi al *Kriminalret i Fredsrikshavn* (tribunale penale) per aver detenuto in *Læsø* api diverse dalle api brune di *Læsø*.

(38) Vedi sentenza della Corte del 2 agosto 1993, in causa n. 355/90, *cit.*

(39) Secondo il disposto dell'art. 9 n. 1, gli Stati membri possono derogare al regime limitativo della caccia solo se non possono essere adottate altre misure ugualmente idonee allo scopo da raggiungere e sempre che vengano presi in considerazione determinati elementi, quali: *a)* l'interesse della salute, della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea delle specie di uccelli anche al fine di prevenire gravi danni alle colture ovvero di proteggere la flora e la fauna; *b)* le ragioni di ricerca, di insegnamento ovvero quei fattori che sono connessi al ripopolamento, alla reintroduzione e all'allevamento delle specie di uccelli; *c)* l'adozione di controlli severi e mirati a regolamentare le modalità di cattura, di detenzione e di impiego delle specie cacciate.

Se all'art. 9 n. 1 vengono prese in considerazione le condizioni ammissibili di deroga al divieto generale di cattura e di uccisione delle specie di uccelli, all'art. 9 n. 2 sono esaminate le modalità esecutive. La direttiva stabilisce che le deroghe devono essere specifiche e devono menzionare espressamente le specie che formano oggetto delle medesime, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione consentiti, la designazione delle autorità nazionali competenti ad esaminare ed approvare le

divieto generale di caccia delle specie protette; strumento da esercitarsi in casi eccezionali per consentire non tanto la caccia, quanto piuttosto, più in generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva. Infatti, come evidenziato nel caso dell'ape bruna di Læsø, nonché in altre pronunce (40), alle autorità nazionali è consentito, conformemente allo scopo della direttiva n. 79/409/CEE, autorizzare la cattura di specie protette allo scopo di prevenire, ad esempio negli allevamenti di uccelli a fini di diletto, gli inconvenienti della consanguineità derivante da un numero troppo elevato di incroci indigeni, sempre a condizione che non esistano altre soluzioni ugualmente soddisfacenti. In questo contesto il numero degli esemplari catturabili deve essere determinato solo nella misura minima e per lo stretto necessario utile a rimediare a simili inconvenienti e sempre che si tratti di « piccole quantità » come previsto dall'art. 9 (41).

La Corte ha precisato più volte (42) che sono considerate incompatibili con la direttiva n. 79/409/CEE tutti quei provvedimenti

condizioni e degli organismi deputati alla sorveglianza ed al controllo, delle misure autorizzate, ecc.

(40) Sentenza della Corte del 12 dicembre 1996, in causa n. 10/96, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL, Société d'études ornithologique AVS ASBL e la Regione vallona*, in *Raccolta* 1996.

(41) Per qualche riferimento nazionale sul punto v. Sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, 17 febbraio 1996, n. 207 *Assoc. it. Wwf c. Reg. Veneto* in *Foro amm.*, 1996, 2388. Quivi viene stabilito che ai sensi dell'art. 9, direttiva n. 79/409/CEE, il prelievo venatorio in deroga al regime di conservazione della fauna selvatica può avvenire solo per piccole quantità; quest'ultimo criterio è peraltro applicabile solo se sia possibile una stima numerica degli esemplari di ciascuna specie.

Vedi altresì sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, 3 maggio 1995, n. 302, *Unione assoc. venatorie it. e altro c. Commiss. gov. contr. atti Toscana e altro*, in *Foro amm.*, 1996, p. 1016. I giudici amministrativi stabiliscono che legittimamente l'autorità governativa di controllo sugli atti regionali ha annullato il provvedimento con il quale l'amministrazione regionale ha consentito l'attività venatoria del fringuello, escluso dalle specie suscettibili di formare oggetto di caccia in forza del D.P.C.M. del 22 novembre 1993, adottato in base all'art. 18 L. 11 febbraio 1992 n. 157 a sua volta attuativa della direttiva 79/409/CEE, esercitando il potere di deroga previsto dall'art. 9 della stessa direttiva a condizione che si tratti di « piccole quantità », senza tuttavia esplicitare le ragioni che rendevano possibile l'utilizzazione di tale specie in piccole quantità e senza individuazione della piccola quantità, essendo tale motivazione necessaria per la verifica della legittimità dell'atto, volta ad accertare l'osservanza delle condizioni richieste dalla normativa comunitaria.

È legittima la deroga all'art. 9, della direttiva n. 79/409/CEE, in materia venatoria, che sia motivata in relazione al grave nocumento arrecato all'agricoltura dai volatili presenti in gran numero ed ove emerga chiaramente che il prelievo venatorio avviene per piccole quantità, in relazione alla popolazione totale della specie protetta. Sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, del 12 dicembre 1995, n. 1487, *Francescato e altro c. Reg. Lombardia e altro*, in *Foro amm.*, 1996, p. 1623.

(42) Sentenza della Corte dell'8 luglio 1987, causa n. 247/85, *Commissione c. Bel-*

nazionali che, avvalendosi dell'art. 9 citato, autorizzino la cattura, la detenzione o arrechino disturbo alle specie di uccelli, quando sia possibile disporre di misure alternative ugualmente idonee al raggiungimento del medesimo scopo prefissato. Perché sia correttamente rispettato il regime della deroga di cui all'art. 9 occorre che siano osservate le condizioni previste dalla disposizione in esame (43) e che le medesime siano richiamate dalla norma nazionale derogatoria (44) in modo preciso, completo, chiaro e inequivoco. Tale precisazione consente, da un lato, di accertare le reali esigenze di protezione prese in considerazione dalla direttiva e, dall'altro lato, di applicare in concreto il principio della certezza del diritto (45).

Ne consegue, quindi, che una normativa nazionale che autorizzi la caccia di diverse specie di uccelli in deroga al divieto generale di

gio, in *Raccolta* 1987, p. 3029, in part. p.to 7; sentenza della Corte dell'8 luglio 1987, causa n. 262/85, *Commissione c. Italia*, in *Raccolta* 1987, p. 3073, in part. p.to 7; Sentenza della Corte del 7 marzo 1996, in causa n. 118/94, *Assoc. it. Wwf e altro c. Reg. Veneto*, in *Raccolta* 1996, nonché in questa *Rivista* 1996, p. 643, con nota di P. BRAMBILLA, *Le lacune del legislatore italiano in tema di tecnica normativa di trasposizione delle direttive comunitarie*, p. 646. Per taluni precedenti vedi sentenza TAR Veneto del 21 gennaio 1994, *Wwf e altro c. Reg. Veneto*, in *Riv. it. dir. pubb. com.*, n. 2, 1994, p. 475.

(43) L'art. 9, n. 1 della direttiva n. 79/409/CEE disciplina le condizioni ammissibili di deroga quali: a) l'interesse della salute, della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea delle specie di uccelli anche al fine di prevenire gravi danni alle colture ovvero di proteggere la flora e la fauna; b) le ragioni di ricerca, di insegnamento ovvero quei fattori che sono connessi al ripopolamento, alla reintroduzione e all'allevamento delle specie di uccelli; c) l'adozione di controlli severi e mirati a regolamentare le modalità di cattura, di detenzione e di impiego delle specie cacciate. L'art. 9 n. 2 disciplina le modalità esecutive.

(44) Con riferimento alla trasposizione di una direttiva comunitaria nell'ordinamento dei singoli Stati membri non occorre necessariamente operare una riproduzione formale e letterale della singola norma comunitaria, ma è sufficiente che la piena e l'effettiva applicazione dell'atto comunitario sia ravvisabile in modo chiaro e preciso dal contesto giuridico generale della disposizione nazionale (sentenza della Corte 27 aprile 1988, causa n. 252/85, *Commissione c. Francia*, in *Raccolta* 1988, p. 2243, in part. p.to 5). L'art. 9 direttiva n. 79/409/CEE, legittima le autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie, verificando il ricorso delle condizioni ipotizzate ed apprestando specifiche misure con circostanziato riferimento agli elementi stabiliti nella disposizione sulla deroga. Sentenza della Corte cost. del 22 luglio 1996, n. 272 *Reg. Umbria c. Pres. Cons.*, in *Cons. Stato*, 1996, II, p. 1239, in *Giur. costit.*, 1996, p. 2399.

(45) Sentenza della Corte del 15 marzo 1990, causa n. 339/87, *Commissione c. Paesi Bassi*, in *Raccolta* 1990, p. I-851, in part. p.to 28). Secondo la giurisprudenza comunitaria, una normativa nazionale che preveda, come principio generale, la libertà di caccia per determinate specie di uccelli salvo l'osservanza delle disposizioni contrarie emanate dalle autorità regionali, è incompatibile con il diritto comunitario in quanto, oltre a minare la certezza giuridica, non risponde neppure agli obiettivi della direttiva n. 79/409/CEE che mira alla protezione degli uccelli selvatici (sentenza della Corte 8 luglio 1987, causa n. 262/85, *Commissione c. Italia*, in *Raccolta* 1987, p. 3073, in part. p.ti 16 e 17).

cacciare le specie protette di cui alla direttiva 79/409/CEE senza enunciare, in modo adeguatamente circostanziato, i criteri di deroga, ovvero senza imporre alle singole autorità nazionali di rispettare siffatti criteri, non soddisfa le condizioni di deroga previste all'art. 9 della direttiva.

Si osserva che gli Stati membri, oltre a non applicare correttamente le misure nazionali che derogano a quelle comunitarie, spesso disattendono gli obblighi derivanti dalla direttiva relativa alla tutela degli uccelli selvatici, in quanto omettono di effettuare la classificazione delle zone protette rispettando i criteri ornitologici determinati dalla normativa comunitaria (46).

(46) Ad esempio sentenza della Corte del 19 maggio 1998, causa C-3/96, *Commissione v. Paesi Bassi*, *cit.*, v. anche i procedimenti avviati nelle cause n. 256/98 e n. 96/98 tra la Commissione e la Repubblica francese che al 18 novembre 1999 sono allo stadio della presentazione delle conclusioni dell'Avvocato Generale M. Nial Ennelly (16 settembre 1999).